



ozegna

VIA MUNICIPIO 7
10080 OZEGNA (TO)

0124.428572

pmozegna@comune.ozegna.to.it

protocollo.comune.ozegna@pec.it

www.comune.ozegna.to.it

comune di ozegna

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
(Decreto Legislativo del 18/08/2000 n°267)

IL SINDACO

PREMESSO

- che nel Comune di Ozegna, la Via Ettore Marena è costeggiata dalla recinzione del campo sportivo, di proprietà comunale, composta da una serie di pannelli in cemento armato prefabbricato con soprastante copertina;
- che in data 04/06/2025 è stata presentata dall'Ufficio tecnico comunale di Ozegna una relazione tecnica dalla quale si evince un potenziale pericolo che potrebbe determinare un concreto pregiudizio per l'incolumità pubblica, nel caso in cui si verificasse un ulteriore cedimento con distacco di porzione della recinzione predetta, con conseguente causa di danni a cose o persone;
- che ai sensi di quanto previsto con Ordinanza n. 8/2024 protocollo n. 5789 del 30/12/2024 viene contestualmente istituito divieto di circolazione veicolare e pedonale nonché divieto di sosta e fermata in salvaguardia dell'incolumità pubblica;

Rilevato che tale fatto riveste una notevole gravità, in quanto pregiudica l'incolumità pubblica;

Ravvisata l'urgente necessità di provvedere in merito al fine di eliminare un grave pericolo per la sicurezza pubblica;

Visto il D. Lgs. 36/2023 art. 140 comma 1 – Procedure in caso di somma urgenza – e successive modifiche apportate con D.L. n. 76/2025;

Visto il Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n.241;

O R D I N A

Alla ditta "Inerti Alto Canavese" con sede a Ozegna (TO) in Corso Principe Tommaso n. 9:

- l'immediata demolizione della porzione di recinzione del campo sportivo, di proprietà comunale, composta da una serie di pannelli in cemento armato con soprastante copertina, con affaccio sulla Via Ettore Marena, al fine di eliminare le situazioni dannose o pericolose per la pubblica incolumità.
- l'intervento di cui al punto precedente deve essere eseguito entro 5 giorni dall'emissione del presente atto, con avvertenza che in caso di inosservanza si provvederà ai sensi di legge alla denuncia all'autorità giudiziaria;

Il corpo di Polizia Locale è incaricato alla vigilanza sulla compiuta osservanza del presente provvedimento.

Ufficio del Sindaco



ozegna



VIA MUNICIPIO 7
10080 OZEGNA (TO)



0124.428572



pmozegna@comune.ozegna.to.it



protocollo.comune.ozegna@pec.it



www.comune.ozegna.to.it



comune di ozegna

La presente viene resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio e nelle forme di pubblicità consueta.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 07.08.1990 n. 241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino (Legge 06.12.1971 n. 1034) o in alternativa, nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla notificazione, ricorso al Presidente della Repubblica.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Sindaco pro tempore Federico POZZO.



IL SINDACO
(Federico POZZO)
F.to digitalmente

